



NOTAIO
Antonio Saltino

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 3230 RACCOLTA N. 2324

STATUTO

dell'Associazione senza fine di lucro di utilità sociale

"VALLISA CULTURA" ETS

con sede in Bari

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice Civile un'Associazione senza fine di lucro di utilità sociale con la qualifica di Ente del Terzo Settore denominata "VALLISA CULTURA".

L'associazione è apartitica ed apolitica e si atterrà ai principi dell'assenza del fine di lucro, della democraticità della struttura, della elettività e gratuità delle cariche sociali.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad associazioni o federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui Statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica, ove riterrà.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Bari e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Bari non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO - FINALITA'

Art. 4) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro.

E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile, anche per successione a causa di morte.

L'associazione non dà diritto, direttamente e/o indirettamente, all'acquisizione di qualsivoglia beneficio di carattere economico, ovvero di aspettative in caso di recesso.

Art. 5) Finalità

L'associazione promuove la formazione degli associati nel settore culturale, ne coordina l'azione nel campo della produzione dei servizi culturali, dello spettacolo e della informazione attraverso forme partecipative di ricerca, di produzione di distribuzione e di esercizio che determinino un giusto e corretto rapporto con tutti i cittadini; in particolare, l'associazione ha lo scopo di fornire un servizio idoneo per la programmazione delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, al fine di qualificare i consumi ricreativi e culturali dei cittadini e in particolare dei lavoratori e dei giovani.

Per conseguire il proprio scopo, l'associazione si propone:

- di gestire l'Auditorium Vallisa ed altre strutture ad esso collegate e non collegate;
- di sostenere la ricerca nel campo della musica "colta" e "popolare" per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia, e la didattica;
- di promuovere la creazione di strutture specifiche, anche di danza e coreutica e laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folkloristico regionale;
- la promozione e lo sviluppo di progetti e mostre di arte contemporanea;
- di produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte ed audiovisive (libri, riviste, giornali, film, documentari, cinegiornali anche per circuiti televisivi) di tipo popolare e che riguardino particolarmente i problemi della comunità, oltre che esercitare le attività editoriali e tipografiche connesse o, comunque, affini con il predetto oggetto sociale, anche in collegamento con Enti Pubblici e privati, società cooperative, associazioni e società in genere;
- di promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, manifestazioni culturali, convegni, locali di ritrovo per spettacoli e manifestazioni musicali, artistiche, teatrali, folkloristiche e culturali in genere, sia al chiuso che all'aperto, sia in proprio che a seguito di convenzioni con Enti Pubblici ed imprese private;
- di offrire i servizi per l'allestimento, la gestione e la realizzazione in genere di convegni, mostre di arte

contemporanea e feste popolari di particolare rilevanza culturale, nonché tutti i servizi connessi alla diffusione e pubblicizzazione delle suddette iniziative;

- di promuovere la formazione professionale di operatori culturali attraverso la creazione e la gestione di corsi professionali, di incentivare la sperimentazione nel campo della preparazione organizzata di operatori nel settore della cultura e di attività ad esse correlate, anche in collaborazione con i Conservatori di musica Statali e le Università;

- di realizzare lavori di spettacolo, cinema, televisione, teatro, performing art, musica e canto inerente, al fine di rivalutare i veri valori culturali della tradizione civile del territorio, impiegando professionisti, artisti, tecnici e maestranze del settore;

- di gestire, costruire o assistere stabilimenti teatrali ed affini, atti a promuovere e valorizzare la musica, il teatro e l'arte, in campo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai paesi della Comunità Europea;

- di organizzare e gestire, in proprio o per conto di Enti terzi, servizi per l'accoglienza di turisti e visitatori nella città di Bari, con particolare riferimento ed interesse al Borgo Antico, di organizzare e gestire servizi di assistenza, visite guidate e/o di guida turistica al fine di accompagnare persone o singoli gruppi nelle visite ai siti ed ai luoghi di interesse civile, storico, archeologico, culturale, artistico e religioso della città, quali, ad esempio, musei, gallerie d'arte, chiese e monumenti, nell'intento di far conoscere il territorio e le sue caratteristiche più rilevanti ed interessanti, avvicinando i visitatori alla storia ed alla cultura del luogo.

L'associazione può, altresì, svolgere attività direttamente connesse a quelle di cui innanzi, costituendo partenariati sia con soggetti privati che pubblici.

Per lo svolgimento dell'attività associativa, l'associazione potrà avvalersi dei propri soci, di organizzazioni ed associazioni ad essa collegate e di tutte quelle persone che vorranno liberamente collaborare e che apporteranno quanto sapranno e potranno personalmente, professionalmente ed in loro disponibilità sia economica sia di tempo.

Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione potrà, infine, svolgere quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, nell'ambito della fornitura di servizi e delle attività culturali, accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi associativi, esercitare, in via meramente marginale e senza

scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; acquisire o gestire o locare strutture o attrezzature idonee allo svolgimento di attività socio-culturali-artistiche; commercializzare oggetti, prodotti editoriali e multimediali; compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta dalla associazione stessa ed al solo fine del conseguimento dello scopo associativo, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine e/o connesso al proprio.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi e le finalità emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, di cui all'articolo 19, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 7) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 8) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 9) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma chiunque può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con preavviso di almeno centottanta (180) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere previsti solo rimborsi per le spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e documentate.

Ogni incarico può essere rinnovabile.

Art. 11) Assemblea degli Associati

Funzioni

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano della Associazione.

Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Appartengono alla competenza inderogabile dell'Assemblea le deliberazioni che hanno ad oggetto:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- l'approvazione dei bilanci e della relazione annuale sullo stato associativo;
- l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'ammissione di nuovi soci nel caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio direttivo;
- l'esclusione dei soci;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di eventuali altri regolamenti;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ogni altro oggetto che sia dalla legge o dallo Statuto riservato alla sua competenza inderogabile.

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di

strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Diritto di voto

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12) Consiglio Direttivo

Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli

associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea degli associati o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 5 (cinque) determinato dall'Assemblea degli associati in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario Generale, e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da

effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale

caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 13) Presidente dell'Associazione

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente, o ad un altro componente del Consiglio Direttivo, tutti o parte dei propri poteri.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 14) Segretario - Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio

direttivo.

Art. 15) Organo di Controllo

Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

All'Organo di Controllo possono essere affidati i compiti di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre (3) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 16) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - BILANCIO

Art. 17) Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di

cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Esso si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, ove richiesta.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea degli associati per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

In caso di riconoscimento della personalità giuridica, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 18) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di novembre.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di

perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate siano complessivamente inferiori a Euro duecentoventimila (Euro 220.000,00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Qualora, invece, l'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolga attività principalmente di natura commerciale, il Consiglio Direttivo avrà cura di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 5, e dovrà redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

TITOLO VI

LIBRI OBBLIGATORI

Art. 19) Libri obbligatori

Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa disposizione di legge, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro dell'Organo di Controllo;
- e) il registro dei volontari.

TITOLO VII

SCIoglimento - DEVOLUZIONE

Art. 20) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale provvederà se del caso alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altro Ente del Terzo settore che svolga attività di interesse generale similari, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove lo scioglimento avvenga prima che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE - TRASFORMAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI

Art. 21) Modifiche statutarie

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo.

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea degli associati, in seduta straordinaria, che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 22) Trasformazioni, fusioni, scissioni

L'Associazione può procedere a trasformazione, fusione, o scissione nel rispetto di quanto disposto all'art. 42-bis del Codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NORME FINALI

Art. 23) Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione che dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione od i suoi organi, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto associativo, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità e deciderà anche in ordine alla ripartizione delle spese.

Art. 24) - Legge applicabile

Per quanto non derogato nel presente Statuto ed in quanto compatibili si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, nel silenzio di questo, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili.

F.to: ANTONIO PARISI - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è

l'impronta del sigillo).